

Sent.



TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del G.O.T. Giuseppe Ruggiero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /13 del R.G.A.C.C., avente ad oggetto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.

TRA

M. F. (cf.) rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. elettivamente domiciliati in alla Via i presso lo studio dell'avv. ;

ATTORE - OPPONENTE

E

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a piè della comparsa di risposta, dall'Avv. in a, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo

OPPOSTA - CONVENUTA

E

PROVINCIA DI SALERNO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti rep. 18980- racc. 3948- rogata dal in data in data 17/02/2011, dall'Avv. ed elettivamente domiciliata presso

OPPOSTA - CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. depositato in data 05/03/2013 il M. _____ F. _____ chiedeva al G.E. dichiararsi privo di efficacia l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis del DPR 602/1973) compiuto dall'Equitalia Sud presso la Provincia di Salerno e notificato in data 21/02/2013.

Radicatosi il contraddittorio il G.E. con ordinanza depositata in data 12/05/2013 sospendeva la procedura esecutiva esattoriale incardinata in danno del M. _____ fissando i termini per la riassunzione.

Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 08/08/2013 il M. _____ introduceva il giudizio di merito eccependo:

- L'impignorabilità delle somme presso la Provincia di Salerno trattandosi delle indennità di esproprio;
- Il difetto di esecutività del ruolo esattoriale e l'inettitudine a fondare la richiesta di pignoramento presso terzi essendo lo stesso sospeso ai sensi della legge 228/12 art.1 comma 538;
- Inesistenza e/ o nullità della notifica delle intimazioni di pagamento avvenuta in data 04/02/2013;

Concludeva per la conferma del provvedimento reso dal G.E. in data 12/05/2013 con declaratoria di prescrizione delle somme pretese dall'Equitalia Sud Spa, dichiarare privo di efficacia l'atto di pignoramento con liberazione delle somme pignorate e la restituzione al M. _____

Radicatosi il contraddittorio si costituiva l'Equitalia Sud Spa chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. e rigettare la stessa per infondatezza ex art. 615 c.p.c. con vittoria di spese; si costituiva altresì il terzo Provincia di Salerno eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e comunque tenere la stessa indenne da eventuali conseguenze sfavorevoli del giudizio.

All'udienza del 17/10/12 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova, innanzitutto, precisare che, con le domande formulate, l'opponente ha proposto sia una opposizione all'esecuzione, sia una opposizione agli atti esecutivi.

Ed invero, con riferimento alle opposizioni proponibili nel corso della procedura esecutiva, il legislatore ha distinto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

In particolare, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto le controversie circa il diritto di promuovere l'esecuzione forzata per inesistenza, invalidità od inefficacia del titolo esecutivo. Tale strumento, dunque, va utilizzato quando si contesta la legittimità dell'intera procedura esecutiva instaurata e l'inesistenza, invalidità od inefficacia del titolo esecutivo fatto valere dal creditore procedente per promuovere la procedura esecutiva.

L'opposizione ex art. 617 c.p.c., invece, ha per oggetto l'accertamento delle irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché di vizi di notificazione di tali atti (cfr. ex multis Cass. sent. n. 3400 dell'8.3.01).

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che "Si ha opposizione all'esecuzione unicamente ove s'impugni l'azione esecutiva per una questione di merito, ove si deduca cioè l'ingiustizia dell'esecuzione perché senza titolo o contro il titolo esecutivo; si ha invece l'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617 c.p.c., in ogni altro caso in cui si denunzino irregolarità formali del titolo e del precetto, le quali, oltretutto concernere la nullità della notificazione del titolo esecutivo, possono riguardare anche l'invalidità del pignoramento perché privo della sottoscrizione prevista dall'art. 170 disp. att. c.p.c.", (Cass. sent. n. 134 del 7.1.84).

Nel caso di specie, l'opponente ha proposto diversi motivi di opposizione.

In particolare, il terzo motivo di opposizione (inesistenza e/ o nullità della notifica delle intimazioni di pagamento avvenuta in data 04/02/2013) attenendo al quomodo e non all'an dell'azione esecutiva minacciata, integra un'opposizione agli atti esecutivi.

Diversamente, con gli altri motivi l'opponente contesta la legittimità del diritto dell'esattore di procedere all'esecuzione forzata integrando una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie ... sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione ..., al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, cod. proc. civ.), qualora si deducano vizi formati della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora; ciascuno di detti rimedi è soggetto al regime suo proprio e, pertanto, nei caso di opposizione agli atti esecutivi, il giudice del merito è tenuto a verificare se l'opposizione sia ammissibile, in quanto proposta nel termine perentorio di venti, stabilito a pena di decadenza e la cui violazione è rilevabile d'ufficio. (cfr. Cass. sent. n. 18207 del 28.11.2003).

Conseguentemente è inammissibile il terzo motivo di opposizione riguardante la notifica

(viziata o inesistente) delle cartelle esattoriali perché proposto tardivamente.

Risulta dimostrato, infatti, che l'opponente ha ricevuto mediante notifica a mani proprie, in data 4/2/13, le intimazioni di pagamento relative ai crediti azionati *in executivis*, con la conseguenza che, da tale momento decorreva il termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto i vizi di notifica delle cartelle esattoriali cui le stesse si riferiscono.

Nel caso di specie, l'opposizione risulta proposta mediante il deposito del ricorso al G.E. soltanto in data 5/3/13 e, cioè, dopo il decorso dei venti giorni, con conseguente inammissibilità della stessa; per completezza, si osserva che l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del predetto termine è rilevabile d'ufficio (Cass. 20/2/04 n. 3404; Cass. 25/7/89 n. 6468).

L'opponente con il primo motivo di opposizione ovvero il pignoramento del credito vantato nei confronti della Provincia di Salerno a titolo di indennità di esproprio, eccepisce l'impignorabile nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale, in quanto non rientrante tra quelli indicati nell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 che, in base alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22/08 riguarderebbe solo i pagamenti relativi all'adempimento di obblighi contrattuali di natura privatistica, è infondato.

L'art. 48 bis D.P.R. 602/73 non disciplina alcuna ipotesi di impignorabilità, ma soltanto la procedura attraverso la quale le amministrazioni pubbliche comunicano all'agente per la riscossione i pagamenti che stanno per effettuare nei confronti di soggetti che abbiano eventuali debiti derivanti da cartelle esattoriali, bloccando poi il pagamento, al fine di agevolare la procedura di recupero. In altri termini, la norma disciplina i rapporti tra le amministrazioni, ma non stabilisce la pignorabilità o meno delle tipologie di crediti nella stessa indicati. Del resto, non vi è dubbio che anche i debiti delle amministrazioni pubbliche di entità inferiore a diecimila euro, per i quali non vi è obbligo di comunicazione, possono essere pignorati. In ordine alla natura ed alla portata della norma, va comunque osservato, da un lato, che non si ritiene che le circolari ministeriali possano vincolare in alcun modo l'interpretazione del Giudice (le stesse in base all'art. 48 bis comma 2 bis D.P.R. 602/73 possono eventualmente modificare solo l'importo per il quale deve essere fatta la comunicazione); dall'altro che il tenore della norma è assolutamente chiaro, atteso che essa stabilisce che gli enti interessati devono attivare la relativa procedura *"prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro"* così che non si comprende per quale ragione essa debba essere applicata esclusivamente ai crediti di natura contrattuale. Del resto, anche il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18/1/08 n. 40, contenente il regolamento di attuazione richiamato dall'art. 48 bis comma 2° D.P.R. 602/73, prevede che *"i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A."* senza effettuare alcuna distinzione in ordine alla natura dei pagamenti. Ne deriva l'infondatezza della

doghianza formulata.

Fondata è l'eccezione in base alla quale l'efficacia dei ruoli posti a fondamento del pignoramento sarebbe sospesa *ex lege* avendo provveduto, con dichiarazione ex art. 1 comma 538 l. 228/12 notificata in data 11/02/2013, a far valere la prescrizione dei crediti per cui si procedeva senza ricevere alcuna risposta dall'agente per la riscossione.

Destituita di fondamento è l'eccezione della convenuta secondo cui la dichiarazione ex art. 228/12, *"è stata vanificata dall'avviso notificato 4.2.2013 che ha la funzione di avvertimento di ripresa dell'attività della riscossione a fronte della palese infondatezza dell'eccepita prescrizione dei crediti azionati"*. Tale tesi è smentita proprio dalla circostanza che l'opponente ha presentato l'istanza ex art. 228/12, in data successiva alle intimazioni di pagamento notificate in data 04/02/2013 con la conseguenza che dalla data di presentazione sorgeva per l'Equitalia Sud Spa l'onere di attivare gli adempimenti previsti dal comma 537 e ss. dell'art. 1 della legge 228/12 né tale effetto di vanificazione può ricavarsi dalla notifica dell'atto di pignoramento esattoriale del 21/02/2013.

La normativa in questione così disponeva:

"537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;*
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;*
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;*
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;*
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;*

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro".

E' fuori dubbio che il M. _____ abbia inviato la comunicazione all'Equitalia Sud Spa che risulta regolarmente notificata in data 11/02/2013 in data successiva alla notifica delle intimazione di pagamento avvenuta in data 04/02/2013, deducendo, in particolare, la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle specificamente indicate. Al riguardo va altresì considerato che la normativa richiede, perché la comunicazione possa produrre i suoi effetti, che la stessa sia corredata da idonea documentazione disponendo altresì l'applicazione di una sanzione in caso di allegazione di documentazione falsa (comma 541). Nel caso di specie, vero è che la dichiarazione del M. _____ non era documentata, ma è altresì vero che, per la verifica della prescrizione non è richiesta alcuna documentazione, dovendosi solo accertare il momento in cui è sorto il credito e l'eventuale esistenza di atti interruttivi (necessariamente nella disponibilità dell'ente impositore o dell'agente per la riscossione).

Un dubbio circa l'applicabilità della richiamata disciplina al caso di specie potrebbe sorgere con riguardo alle cause di estinzione o, comunque, di non esigibilità del credito che possono formare

oggetto della comunicazione in questione, atteso che il comma 538 sembrerebbe far riferimento, nelle lettere da a) ad e), a fattispecie verificatesi prima della formazione del ruolo verificabili quindi da parte del solo ente impositore al quale, ai sensi del comma successivo, l'agente per la riscossione dovrebbe rivolgersi. L'indicazione tuttavia nella lettera f) di *"qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso"* induce necessariamente a ritenere che la procedura possa essere attivata anche per fatti estintivi intervenuti successivamente.

Deve dunque concludersi che l'attività dell'agente per la riscossione andava arrestata fino alla verifica di quanto dichiarato dal debitore ed alla successiva comunicazione dell'esito della stessa. Ma nappure può equipararsi alla predetta comunicazione la notifica delle intimazioni di pagamento avvenuta in data 4/2/13, come sostenuto dall'Equitalia, trattandosi di atti dell'esecuzione esattoriale che nulla hanno a che vedere con la speciale disciplina dettata dalla l. 228/12. Del resto la finalità di tale disciplina è, evidentemente, quella di ridurre il contenzioso giudiziario originato dall'attività di riscossione consentendo al concessionario di valutare preventivamente (interpellando anche l'ente impositore) le ragioni del debitore il quale deve, naturalmente, ricevere comunicazione dell'esito di tale valutazione e delle ragioni su cui la stessa si fonda.

La società opposta nulla ha dimostrato e/o provato documentale in ordine alla predetta procedura limitandosi unicamente ad eccepire che l'istanza del contribuente *"è stata vanificata dall'avviso notificato 4.2.2013 che ha la funzione di avvertimento di ripresa dell'attività della riscossione a fronte della palese infondatezza dell'eccepita prescrizione dei crediti azionati"*.

Ma occorre soggiungere che il comma 539 detta la procedura per la definizione dell'istanza del contribuente, la quale è, in buona sostanza, la seguente: il concessionario invia la dichiarazione del debitore all'ente creditore, il quale entro sessanta giorni provvede a trasmettere al concessionario ed al debitore l'esito dell'esame della documentazione ricevuta ai sensi dei due precedenti commi 537 e 538; l'ancora il successivo comma 540 dispone che, *"trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dai relativi ruoli"*. Stante quanto sopra parte opposta nulla ha dimostrato in ordine all'attività posta. In estrema sintesi, infatti, in osservanza della norma innanzi precisata: 1)-il debitore inoltra l'istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione; 2)- il concessionario trasmette, entro i successivi dieci giorni, l'istanza all'Ente creditore, il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati -positivi o negativi- al debitore, nonché al concessionario per i successivi provvedimenti di competenza. (cfr. CTP di Milano sent. 5667/2015 e CTP di Lecce sent. n. 1955/05/2015).

In atti non vi è prova della trasmissione agli enti creditori dell'istanza del contribuente con la conseguenza che tale comportamento omissivo di trasmissione, come previsto dal comma 539,

di fatto, altresì, ha bloccato la procedura sopra indicata, ponendo questi ultimi nell'impossibilità di provvedere a sua volta agli adempimenti volti a verificare la fondatezza della dichiarazione, e, a conclusione di tali adempimenti, di comunicarne gli esiti ai due interessati (il contribuente e l'agente per la riscossione): sta di fatto che la mancata comunicazione -per la quale era previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, termine che è quindi inesorabilmente scaduto- ha l'effetto di far ritenere che "le partite di cui al comma 537 dovranno considerarsi annullate di diritto".

Da quanto sopra detto deve ritenersi che a seguito della presentazione da parte del contribuente in data 11/02/2013 dell'istanza prevista dalla normativa sopra richiamata, l'Ente di riscossione non poteva procedere con le forme della riscossione esattoriale di cui all'art. 72 bis DPR n. 602/173 presso la Provincia di Salerno essendo " *tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore* "

Consegue l'illegittimità della procedura esecutiva n. 10020132 ~~_____~~ 001 promossa con atto notificato il 21/02/2013 come da conclusioni formulate dall'opponente in sede di ricorso cautelare ex art. 617 co. 2 c.p.c.

Infine, l'accoglimento dell'opposizione dovrebbe determinare la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali. Si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti in causa stante la novità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti giurisprudenziali di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in persona del G.O.T. Giuseppe Ruggiero, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. ~~_____~~ 713 del R.G.A.C.C., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione esattoriale ex artt. 615 e 617 c.p.c., pendente tra M ~~_____~~ F ~~_____~~ ed Equitalia Sud Spa nonché La Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione limitatamente ai motivi indicati in motivazione e dichiara l'illegittimità e l'inefficacia dell'esecuzione esattoriale n. 10020132 ~~_____~~ 001 promossa ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 con atto notificato in data 21/02/2013 dall'Equitalia Sud Spa E.Tr. S.p.A. nei confronti di M ~~_____~~ F ~~_____~~.
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Salerno il 15 gennaio 2016.

Sentenza
pubblicata il

10 FEB. 2016
Il Cancelliere
dott. Stefano Milano
8

Il Giudice Onorario
Giuseppe Ruggiero

(Handwritten signature of Giuseppe Ruggiero)